



06501-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 09/01/2018

FRANCESCO MARIA CIAMPI

- Presidente - Sent. n. sez.

MAURA NARDIN

- Rel. Consigliere -

10/2018

VINCENZO PEZZELLA

REGISTRO GENERALE
N.26507/2017

DANIELE CENCI

FRANCESCA PICARDI

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore

Nessun difensore e' presente.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6 marzo 2017 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, per essersi impossessato nel centro commerciale (omissis) di (omissis) un drone di marca Parrot del valore di €. 549,99 aggravato dall'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente affidandolo ad unico motivo, con cui lamenta il vizio motivazionale relativamente alla consumazione del reato di furto non essendosi verificato lo spossessamento, ma solo la sottrazione del bene. L'imputato, infatti, era stato fermato dall'addetto alla vigilanza, dentro il perimetro interno del negozio. Con la conseguenza che non essendo il (omissis) mai uscito dal negozio, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non si sarebbe realizzata l'elemento oggettivo dello spossamento. La Corte territoriale, infatti, afferma che il (omissis) "momentaneamente usciva dal negozio" realizzando la disponibilità autonoma ed effettiva del bene, mentre non essendo ciò accaduto il reato deve essere qualificato come furto tentato, con ogni conseguenza sulla pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La doglianza proposta in questa sede altro non è che la ripetizione del primo motivo di appello, espressamente affrontato dai giudici di secondo grado, che hanno argomentato sulla sussistenza della consumazione ritenendo integrato il furto consumato, avuto riguardo al fatto che seppure "momentaneamente" il (omissis) aveva conseguito l'effettiva disponibilità del bene. Rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, nondimeno, il motivo di ricorso omette un puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento alla decisione che contesta.

5. Ora, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serve a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonomia, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione. (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 - dep. 14/09/2016, Ruci, Rv. 26761101).

6. In ogni caso va ribadito va ribadito quanto in più occasioni affermato da questa Corte e cioè che "Costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, non assumendo rilievo che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale di sorveglianza. (Sez. 5, n. 1701 del 23/10/2013 - dep. 16/01/2014, P.G. in proc. Nichiforeno e altro, Rv. 25867101).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 9 gennaio 2018

Il Consigliere est.


Maura Nardin

Il Presidente

Francesco Ciampi

Depositata in Cancelleria

Oggi. - 9 FEB. 2018



il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 09 febbraio 2018

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96